

CORTE DI CASSAZIONE  
Sentenza 20 aprile 2016 n. 7938

### Svolgimento del processo

Giovanni Lucio Esposito impugnò cartella di pagamento per mancata notificazione dell'atto presupposto e la CTP accolse il ricorso. L'appello dell'Ufficio venne dichiarato inammissibile dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio sulla base della seguente motivazione: la notifica dell'appello mediante deposito nella segreteria della Commissione è stata effettuata tardivamente e non rileva la notifica effettuata presso il domicilio eletto non andata a buon fine. Ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo l'Agenzia delle Entrate.

### Motivi della decisione

Con l'unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 85 e 138 c.p.c., richiamati dall'art. 1 DL n. 546/1992, nonché dell'art. 17 DL n. 546/1992, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c..

Espone la ricorrente che la notifica dell'atto di appello era stata rifiutata dal difensore domiciliatario nel giudizio di primo grado per revoca del mandato e che successivamente la notifica era avvenuta presso la segreteria della Commissione. Aggiunge che il contribuente non aveva comunicato alcuna variazione di domicilio. Osserva quindi che erroneo è il giudizio di irrilevanza della notifica presso il domicilio eletto perché la notifica presso il domiciliatario è valida senza che rilevi il rifiuto del medesimo e che in base all'art. 17, comma 1, DL n. 547/1992 [Ndr. 546/1992] le variazioni del domicilio eletto sono efficaci nei confronti della Commissione e delle controparti costituite nel decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione.

Il motivo è fondato.

Sulla base dell'accesso agli atti, consentito dalla tipologia del vizio denunciato, risulta che la notifica dell'appello è stata rifiutata dal difensore domiciliatario nel giudizio di primo grado per revoca del mandato e che non è stata notificata alla controparte la variazione del domicilio eletto.

Il principio in forza del quale, ai sensi degli artt. 138, secondo comma, e 141 c.p.c., la notificazione deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del domiciliatario, anche quando questi rifiuti di ricevere l'atto, allegando, ad esempio, la rinuncia o la revoca dell'incarico conferitogli dal notificando, qualora tali eventi non siano stati comunicati, ovvero siano stati comunicati senza porre il notificante in grado di eseguire la notificazione altrove, trova applicazione anche con riguardo al ricorso per cassazione (Cass. 25 novembre 2003, n. 17927; 3 ottobre 2006, n. 21324; 20 aprile 2011, n. 9067). Nel processo tributario, le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede, a norma dell'art. 17, comma 1, del DLgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sono efficaci nei confronti della segreteria della commissione e delle controparti costituite dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione. Ne consegue che in difetto della notifica di tale denuncia, i successivi atti del processo continuano ad essere validamente notificati nel luogo originariamente dichiarato (Cass.



5 settembre 2003 n. 12968; 16 febbraio 2005 n. 3088; 22 settembre 2011 n. 19324).  
A tali principi di diritto non si è attenuto il giudice di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

